

**Cassazione Sezione Tributaria, Ordinanza 08-06-2012, n. 9320**

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario - Presidente -

Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -

Dott. SCHIRO' Stefano - Consigliere -

Dott. VIRGILIO Biagio - rel. Consigliere -

Dott. BOTTA Raffaele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

V. G. soc. coop. a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Guido Reni n. 2, presso l'avv. Maddalena De Gregorio, rappresentata e difesa dall'avv. PISCOPO Anna Maria, giusta delega in atti;

- *ricorrente* -

contro

COMUNE di BORRELLO;

- *intimato* -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 194/09/05, depositata il 27 giugno 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 18 aprile 2012 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

che, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

"1. La V. G., soc. coop. a r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sez. staccata di Pescara, n. 194/09/05, depositata il 27 giugno 2006, con la quale, accogliendo l'appello della contribuente limitatamente alle sanzioni (dichiarate non dovute), è stata per il resto dichiarata la legittimità dell'avviso di accertamento dell'ICI per il 1999 emesso dal Comune di Borrello nei confronti della società in relazione a fabbricato di sua proprietà (iscritto in cat. D/7), per il quale il giudice a quo ha negato il riconoscimento della natura rurale, Il Comune non si è costituito.

2. Il primo motivo, con il quale si denuncia la violazione del giudicato interno, in quanto il giudice d'appello avrebbe statuito su questioni non oggetto di impugnazione, è manifestamente infondato, poichè il thema decidendum, consistente nello stabilire la spettanza, o meno, dell'esenzione dall'imposta per il fabbricato in questione, doveva ritenersi interamente devoluto al giudice del gravame, anche perchè, come risulta dalla sentenza, il Comune, vittorioso in primo grado, nel costituirsi in appello aveva riproposto tutte le originarie argomentazioni.

3. Il secondo motivo, con il quale si denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su motivi di appello, è inammissibile per genericità del relativo quesito di diritto (viola l'obbligo di pronuncia il giudice di secondo grado che ometta di pronunciare sui motivi specifici di impugnazione e decida sulla base di argomenti non oggetto dei motivi?).

4. In ordine al terzo motivo, concernente il merito della questione, va rilevato che, in applicazione dello ius superveniens costituito dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, aggiunto dalla Legge di Conversione n. 14 del 2009, le Sezioni unite di questa Corte, con la sentenza n. 18565 del 2009, hanno affermato il seguente principio di diritto; In tema di ICI, l'immobile che sia stato iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994, non è soggetto all'imposta, ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, conv. in L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). Qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI; allo stesso modo il Comune dovrà impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di poter legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'imposta. Per i fabbricati non iscritti in catasto, l'assoggettamento all'imposta è condizionato all'accertamento dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e successive modifiche, accertamento che può essere condotto dal giudice tributario investito della domanda di rimborso proposta dal contribuente, su cui grava l'onere di dare la prova della sussistenza dei predetti requisiti: tra questi, per gli immobili strumentali, non rileva l'identità fra titolare del fabbricato e titolare del fondo, potendo la ruralità essere riconosciuta anche agli immobili delle cooperative che svolgono attività di manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai soci.

Sulla base di tale principio, il motivo si rivela manifestamente infondato, risultando pacifico in atti che il fabbricato de quo era iscritto in catasto in categoria D/7.

5. Il quarto ed ultimo motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, è inammissibile per mancanza del momento di sintesi prescritto dall'art. 366 bis c.p.c..

6. In conclusione, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio"; che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata all'avvocato della ricorrente;

che non sono state depositate conclusioni scritte, nè memorie.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso deve essere rigettato;  
che non v'è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell'intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.